
GIUSTIZIA CIVILE

Anno L Fasc. 1 -2000

Rodolfo Murra

**SULL'OBBLIGO DI MOTIVARE LA
PRONUNCIA DELLE SPESE
PROCESSUALI PER GIUSTI MOTIVI**

Estratto



Milano • Giuffrè Editore

CORTE DI CASSAZIONE — Sez. I — 5 maggio 1999 n. 4455 — Pres. Grieco — Est. Di Palma — P.M. Schirò (concl. conf.) — Soc. Danzas (avv. Giugni) c. Soc. Sideco.
(Cassa Giud. pace Scandiano 27 giugno 1996).

- [6768/120] Procedimento davanti al pretore e al giudice di pace - Decisione - Secondo equità - Impugnazione per cassazione - Limiti - Impugnazione del capo della pronuncia relativo alle spese processuali - Ammissibilità - Fondamento.
(C.p.c., art. 92, 113, 360).
- [6768/120] Procedimento davanti al pretore e al giudice di pace - Decisione - Secondo equità - Regolamento delle spese processuali - Pronuncia secondo diritto - Necessità.
(C.p.c., art. 92, 113).
- [8112/72] Spese giudiziali in materia civile - Compensazione - Poteri del giudice - Obbligo di motivazione - Sussistenza - Limiti - Totale assenza di motivazione esplicita o implicita - Conseguenze - Violazione art. 92, comma 2 c.p.c. - Configurabilità.
(C.p.c., art. 92).

È ammissibile il ricorso per cassazione avverso la pronuncia secondo equità del giudice di pace con riferimento al capo della decisione relativa alla disciplina delle spese processuali, atteso che le disposizioni del codice di rito di cui agli art. 90-97, ed i principi da esse enucleabili, devono essere osservati anche nel procedimento de quo, indipendentemente dalla regola di giudizio adottata con riferimento alla decisione di merito (1).

Le disposizioni in tema di regolamento delle spese processuali rientrano tra le regole del processo che devono essere osservate dal giudice di pace anche nel caso di pronuncia secondo equità, cui quel giudice può legittimamente riferirsi per quanto concerne la decisione di merito, mentre i problemi attinenti al processo debbono venir decisi secondo diritto (2).

Il potere di compensazione delle spese processuali può ritenersi legittimamente esercitato da parte del giudice in quanto risulti affermata e giustificata, in sentenza, la sussistenza dei presupposti cui esso è subordinato, sicché, come il mancato esercizio di tale potere non richiede alcuna motivazione, così il suo esercizio, per non risolversi in mero arbitrio, deve essere necessariamente motivato, nel senso che le ragioni in base alle quali il giudice abbia accertato e valutato la sussistenza dei presupposti di legge devono emergere, se non da una motivazione esplicitamente « specifica », quantomeno da quella complessivamente adottata a fondamento dell'intera pronuncia, cui la decisione di compensazione delle spese accede, e ciò tanto più nell'ipotesi — quale quella di specie — del concorso degli altri « giusti motivi » (diversa, pertanto, da quella della « soccombenza reciproca ») di compensazione, ipotesi che, per l'ampiezza della previsione, risulta l'unica realmente derogatoria del principio generale (di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c.) della condanna alle spese della parte soccombente. Ne consegue che la mancanza assoluta di motivazione, implicita od esplicita, della decisione di compensazione delle spese nei sensi sopra descritti integra gli estremi della violazione di legge (art. 92, comma 2, c.p.c.), denunciabile e sindacabile anche in sede di legittimità (3).

(Massime ufficiali).

(*Omissis*). — 2.1. Con il primo (con cui deduce « violazione degli art. 91, 92, 113 e 118, 2° comma, disp. att. c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 4 e 5 c.p.c. »), il secondo (con cui deduce « violazione dell'art. 132, 2° comma n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. ») ed il terzo motivo (con cui deduce violazione degli art. 91 e 92 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.) — i quali possono essere unitariamente considerati, avuto riguardo alla loro evidente connessione — la società ricorrente censura la sentenza impugnata, nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di lite, sotto diversi profili, sottolineando, in particolare, che: a) il Giudice avrebbe dovuto indicare i criteri e le ragioni equitative « che lo hanno indotto da un lato ad accogliere la domanda principale così come prospettata; ma dall'altro a disporre l'integrale compensazione delle spese »; b) « ... il mero richiamo all'equità, nel dispositivo, non è sufficiente a legittimare l'esercizio di tale potere, né dalla motivazione o dalla ricostruzione del fatto emergono elementi di coerenza e di compatibilità con il criterio adottato per il governo delle spese di lite... »; c) la decisione sarebbe « solo in

astratto favorevole per l'attrice poiché, a causa della... compensazione, l'iniziativa giudiziaria rischia di rivelarsi antieconomica... non per l'insolvenza della convenuta debitrice (che ha prontamente saldato l'importo del precetto, evitando l'esecuzione), bensì per l'inopinata decisione sulle spese legali (ovviamente superiori al capitale originario)»; *d*) la motivazione della decisione sarebbe incongrua, laddove si diffonde su una domanda di risoluzione del contratto di trasporto, che non è stata mai proposta dalla Società attrice; *e*) «... si tratta di accertare se il giudice di pace, nel pronunciare secondo equità in cause di valore inferiore a due milioni, possa avvalersi di un potere così ampio da consentirgli di ignorare o comunque disattendere, senza alcun obbligo di motivazione, i principi costituzionali, i principi regolatori della materia, i principi generali dell'ordinamento giuridico e, con riferimento all'ipotesi in questione, i criteri di cui agli art. 91 e 92 c.p.c.».

2.2. Il ricorso è, innanzitutto, ammissibile, in quanto volto a criticare la sentenza del Giudice di pace di Scandiano — pronunciata «secondo equità», ai sensi dell'art. 113, 2° comma c.p.c. — sostanzialmente perché, con riferimento al capo di decisione che ha disposto la compensazione delle spese processuali, assunta in violazione dell'art. 92, 2° comma del codice di rito (secondo cui, «se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti») ed affatto priva di motivazione al riguardo.

Infatti — posto che è incontrovertito, sia in dottrina, sia secondo gli orientamenti di questa Corte (cfr., *e pluribus*, sent. nn. 6794 del 1991, a sez. un., 10904 del 1998, a sez. un., 3397 del 1998), che (come già il giudice conciliatore, così) il giudice di pace, nell'esercizio delle funzioni assoggettate alla regola di giudizio (nel merito) dell'equità, deve comunque rispettare, tra l'altro, principi, regole e «forme» essenziali del processo civile (sia pure con gli speciali adattamenti prefigurati per il procedimento che si svolge dinanzi a lui: cfr. art. 311-313 e 316-322 c.p.c., e 54-65 disp. att. c.p.c.; cfr., ora, anche le specifiche modificazioni introdotte dal d.lgs. n. 51 del 1998, istitutivo del giudice unico di primo grado), la cui violazione è sempre denunciabile in sede di legittimità — non può esservi dubbio che le disposizioni del codice di rito che disciplinano la «responsabilità delle parti per le spese e per i danni processuali» (art. 90-97) ed i principi da esse enucleabili (ad es.: onere di anticipazione delle proprie spese a carico di ciascuna delle parti; condanna della parte soccombente al rimborso delle spese in favore dell'altra parte; divieto di condanna alle spese della parte totalmente vittoriosa, etc.) devono essere osservate anche nel procedimento che si svolge dinanzi al giudice di pace, indipendentemente dalla regola di giudizio («diritto» o «equità») applicata per decidere il merito della causa.

Deve aggiungersi che — siccome la società ricorrente adombra, sia pure in termini critici, la possibilità che il giudice *a quo* abbia regolato (oltreché il merito, anche) le spese processuali sulla base dell'«equità» — non appare inutile sottolineare che — se i legittimi costi del processo costituiscono il mezzo indispensabile per esercitare il proprio diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24, 1° e 3° comma cost. e 90 c.p.c., cfr., Corte costituzionale, e *pluribus* e da ultima, ord. n. 18 del 1999, ed ivi i precedenti), cioè per far valere in giudizio un proprio preteso diritto sostanziale non spontaneamente realizzato (artt. 99 c.p.c. e 2907 c.c.); e se il ricorso alla tutela giurisdizionale di questo diritto comporta l'assunzione di una responsabilità, appunto, «processuale», comprendente anche i predetti costi — ne consegue che la disciplina regolatrice di siffatta responsabilità, in quanto funzionalmente connessa all'instaurazione, allo svolgimento ed alla conclusione del processo, appartiene totalmente alle regole che lo governano: vera e propria «norma processuale», al cui rispetto è tenuto anche il giudice di pace come «giudice di equità», in forza del generale e fondamentale principio, secondo cui i costi del processo non possono mai gravare sulla parte che ha ragione e che non ha «abusato» della predetta tutela giurisdizionale. Sicché, non appare neppure concepibile l'applicazione, *tout court*, della regola equitativa — che attiene esclusivamente al giudizio di merito sul diritto azionato — nella decisione sulla distribuzione «finale» dei costi del processo: il quale, in quanto giudizio sulla legittimità, o non, del ricorso a siffatto mezzo di tutela, è necessariamente governato dalle regole che lo disciplinano (cfr., nello stesso senso, con riferimento al procedimento che si svolge(va) dinanzi al giudice conciliatore, Cass. n. 12689 del 1998, secondo cui, sinteticamente, «il regolamento delle spese processuali rientra tra le regole processuali che debbono essere osservate anche dal giudice

conciliatore, che è tenuto a riferirsi all'equità per quanto concerne la decisione di merito mentre i problemi attinenti al processo debbono essere decisi secondo diritto »).

2.3. Il ricorso merita, altresì, accoglimento, in quanto dalla motivazione della sentenza impugnata non emerge alcun elemento idoneo a fondare la decisione del Giudice *a quo*, di compensare (per intero) tra le parti le spese di giudizio, assunta (implicitamente, ma evidentemente) sulla base del disposto di cui all'art. 92, 2° comma c.p.c., nella parte in cui dispone che « se... concorrono *altri giusti motivi* il giudice può compensare... ».

Per giungere a siffatta conclusione, appare indispensabile, innanzitutto, ripercorrere gli orientamenti espressi da questa Corte sul rapporto tra esercizio, da parte del giudice, del potere discrezionale di compensazione delle spese processuali, attribuitogli dalla richiamata disposizione (« se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi *il giudice può* compensare... »), e sua giustificazione nella motivazione del provvedimento che « chiude il processo davanti a lui » (art. 91, 1° comma).

Com'è noto, l'indirizzo, assolutamente prevalente, è nel senso che la decisione di compensare le spese — la quale può essere assunta anche nei confronti della parte totalmente vittoriosa — in quanto espressiva dell'esercizio del predetto potere discrezionale, non richiede alcuna « motivazione specifica » (per la verità, alcune sentenze affermano, esplicitamente e radicalmente, che non occorre alcuna motivazione); con la conseguenza che il relativo provvedimento è insindacabile, anche in sede di legittimità, sotto il profilo, appunto, della carenza di motivazione; e che, soltanto, nell'ipotesi in cui il giudice abbia, tuttavia, esplicitato le ragioni della disposta compensazione, il sindacato è ammesso ove queste risultino illogiche e/o erronee e/o contraddittorie, vale a dire tali da invalidare la stessa formazione della decisione sul punto (cfr. *e pluribus*, sentt., a sez. un., nn. 1422 del 1963, 864 del 1973, 9597 del 1994; cfr. anche, fra le ultime, sent. n. 4545 e 4997 del 1998).

D'altro canto, non sono mancate pronunce, che — tenendo conto di autorevoli e severe critiche, espresse dalla dottrina soprattutto sulla non doverosità della motivazione nell'applicazione di una norma (l'art. 92, 2° comma, appunto), chiaramente derogatoria di quella, generale, secondo cui le spese processuali debbono gravare definitivamente sulla parte soccombente (art. 91, 1° comma) — hanno affermato, in contrasto con l'orientamento dominante, che anche la decisione di compensare le spese processuali deve essere specificamente giustificata, sia pure in modo conciso, nella motivazione; e ciò, conformemente al precetto, contenuto nell'art. 111, 1° comma cost., secondo cui « tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati » (cfr., ad es., sent. n. 1684 e 2444 del 1974, 3286 del 1977, 1973 del 1979).

Deve sottolinearsi, infine, che è stata più volte respinta da questa Corte, per manifesta infondatezza, con riferimento al parametro costituzionale ora richiamato, l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 92, 2° comma c.p.c. — interpretato, secondo il « diritto vivente » nel senso che la scelta del giudice di compensare le spese processuali non dev'essere specificamente motivata — sulla base del rilievo che il principio sancito dall'art. 111, 1° comma cost. non è applicabile al provvedimento di compensazione delle spese processuali, in quanto l'affermazione dell'esistenza di ragioni che giustificano tale compensazione deve esser posta in relazione ed integrata con la motivazione e con diversi elementi di fatto (ad es., vicende processuali; novità e difficoltà delle questioni trattate; natura della causa; comportamento delle parti), tenuto conto che la pronuncia sulle spese non costituisce un provvedimento autonomo, rispetto a quello che definisce il giudizio (per ragioni di rito o di merito), al quale, invece, « accede » (cfr. sent. n. 1684 del 1974 cit., 3471 del 1989, 12657 del 1992, 1887 del 1998).

Ciò premesso, il Collegio ritiene che l'orientamento predominante deve essere precisato ed integrato, proprio alla luce delle riflessioni stimulate da quello minoritario e dalle sentenze che hanno dichiarato manifestamente infondate le eccezioni di illegittimità costituzionale sollevate.

A) Deve precisarsi, in primo luogo, che il fondamento della non doverosità, per il giudice, della « motivazione specifica » della decisione di compensazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 92, 2° comma c.p.c., non sta affatto nel carattere discrezionale dell'esercizio del potere relativo attribuitogli dalla legge, bensì nella natura stessa della pronuncia sulle spese (di condanna o di compensazione), « conseguenziale ed accessoria »

(come è stato costantemente affermato da questa Corte: cfr., e *pluribus*, sentt. nn. 9859 del 1997, a sez. un., 6333 del 1985, 3093 del 1981) rispetto al provvedimento « che chiude il processo davanti a lui »: sicché — se la pronuncia sulle spese « dipende » sempre dall'esito (di rito o di merito) della controversia in un suo determinato momento processuale (« il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui... »: art. 91, 1° comma) e, quindi, non costituisce mai provvedimento autonomo — ne consegue, in linea di principio, che essa non necessita di una « specifica » motivazione, nel senso che le ragioni della condanna alle spese o della loro compensazione (per « soccombenza reciproca », ovvero per il concorso di « altri giusti motivi »), se non debbono (bensì possono) essere specificamente esplicitate, devono, però, quantomeno, risultare dalla motivazione complessiva del provvedimento giurisdizionale (intesa nel senso precisato dal combinato disposto degli artt. 132, 2° comma n. 4 c.p.c. e 118, 1° e 2° comma disp. att. c.p.c.), cui la pronuncia stessa accede.

Solo così inteso, il « diritto vivente », costituito dal predetto orientamento dominante, sfugge a consistenti dubbi di illegittimità costituzionale che, altrimenti opinando, potrebbero insorgere, sulla base del semplice ed immediato rilievo che altro è affermare la non doverosità della motivazione « specifica » di un provvedimento giurisdizionale accessorio, nel senso ora precisato; altro affermare, *tout court*, la non doverosità di alcuna motivazione di una « scelta » giurisdizionale, fondandola sull'esercizio, da parte del giudice, di un potere discrezionale attribuitogli dalla legge (così, ad es., sentt. nn. 864 del 1973, 9597 del 1994 e 1887 del 1998 citt.).

Infatti — se si considera che, in attuazione del principio secondo cui il costo del processo non deve mai gravare sulla parte vittoriosa, la regola generale (art. 91, 1° comma c.p.c.) impone al giudice di condannare il soccombente al rimborso delle spese in favore della controparte; che la legge attribuisce, altresì, al giudice stesso il potere discrezionale di derogare a tale regola, cioè di scegliere se condannare parzialmente (compensazione parziale) o non condannare affatto (compensazione integrale) il soccombente alle spese (nella qual scelta si sostanzia il contenuto di siffatto potere discrezionale), non già *ad libitum*, ma soltanto in presenza di determinate condizioni dalla legge medesima prefigurate (« soccombenza reciproca » — rispetto alla quale, però, la compensazione non opera come « deroga », ma come diretta applicazione del principio della soccombenza — ovvero, come nella specie, « altri giusti motivi »); e che il dovere di motivare « tutti i provvedimenti giurisdizionali », imposto dall'art. 111, 1° comma cost. quale garanzia di tipo oggettivo e strutturale, risponde, come ribadito da recente ed autorevole dottrina, sia ad una « finalità extraprocessuale », volta a prevenire qualsiasi abuso del potere giudiziario in correlazione finalistica con il principio di legalità, realizzando la « trasparenza » e la « controllabilità » esterna delle attività giurisdizionali da parte del popolo sovrano nel cui nome la giustizia viene amministrata (art. 1, 2° comma e 101, 2° comma cost.), sia ad una « finalità endoprocessuale », volta a realizzare un adeguato esercizio dei diritti di difesa nei confronti della stessa decisione e nei giudizi di impugnazione — ne consegue che il potere discrezionale di compensazione delle spese processuali in tanto può ritenersi legittimamente esercitato, in quanto risulti affermata e giustificata la sussistenza dei presupposti cui esso è subordinato. Sicché — come il mancato esercizio di tale potere non richiede, ovviamente, alcuna motivazione (per giurisprudenza costante: cfr., da ultima, Cass. n. 11770 del 1998) — così, al contrario, il suo esercizio, per non risolversi in mero arbitrio, deve essere necessariamente motivato (cfr., ad es., la icastica formula utilizzata dall'art. 132, 1° c.p.: « Nei limiti fissati dalla legge, il giudice applica la pena discrezionalmente; esso deve indicare i motivi che giustificano l'uso di tale potere discrezionale »); nel senso, già rilevato dianzi, che le ragioni, in base alle quali il giudice ha accertato e valutato la sussistenza dei presupposti di legge, devono emergere, se non da una motivazione « specifica » quantomeno da quella del provvedimento, cui la decisione di compensazione delle spese processuali accede. E ciò, tanto più nell'ipotesi — quale quella di specie — del concorso di « altri giusti motivi » (diversi cioè, da quello della « soccombenza reciproca ») di compensazione, che, per l'ampiezza della previsione, integra, anche per parte della dottrina, l'unico caso di norma realmente derogatoria del principio generale, posto dall'art. 91, 1° comma c.p.c., della condanna alle spese della parte soccombente. Non senza sottolineare — sempre sotto il profilo della conformità dell'orientamento dominante all'art. 111, 1° comma cost. — l'in-

trinseca contraddittorietà tra affermazione di insindacabilità, anche in carenza di motivazione, della decisione di compensazione delle spese, ed affermazione della sua sindacabilità, per illogicità e/o erroneità e/o contraddittorietà dei motivi « specifici » eventualmente adottati dal giudice: infatti — a parte ogni considerazione sulle prassi sostanzialmente arbitrarie, invalse presso gli uffici giudiziari in corriva applicazione dell'orientamento dominante — se siffatta decisione non necessita di alcuna motivazione, questa è, per definizione, sempre non doverosa e, perciò, sempre insindacabile.

Ed infine: l'esercizio « arbitrario », nel senso ora precisato, del potere discrezionale di compensazione delle spese processuali finisce con il risolversi — nei non pochi casi, quale quello di specie, in cui il valore della causa sia di non rilevante entità, ovvero risulti, in concreto, economicamente incomparabile rispetto alle spese processuali necessarie per instaurarla e per condurla a termine; o in quelli in cui, comunque, una parte ha avuto totalmente ragione, come nella specie — nel sostanziale diniego, o del diritto alla tutela giurisdizionale (soprattutto *de minimis*), ovvero dell'effettiva realizzazione del diritto sostanziale accertato e riconosciuto in giudizio: vale a dire nella palese violazione sia dell'art. 24, 1° comma cost. — il quale, garantendo a tutti la tutela giurisdizionale, non può non garantire anche il soddisfacimento « effettivo » di quel diritto (cfr., ad es., Corte costituzionale, *e pluribus*, sentt. n. 419 del 1995 e 26 del 1999), anche attraverso il rigoroso rispetto della « legalità processuale » — sia, in definitiva, del fondamentale principio, secondo cui il processo non deve comunque andare a danno della parte che ha (avuto) ragione.

B) Se, dunque, anche la decisione di compensazione delle spese processuali deve risultare giustificata — specificamente, ovvero, quantomeno, dalla motivazione del provvedimento cui accede — ne consegue (e in ciò sta l'integrazione al richiamato orientamento dominante) che, nel caso in cui neppure tale motivazione contenga elementi, sui quali possa fondarsi la ragione giustificatrice della disposta compensazione, la decisione stessa deve ritenersi invalidamente assunta per violazione dell'art. 92, 2° comma c.p.c., denunciabile e sindacabile anche in sede di legittimità.

2.4. Applicando i suddetti principi al caso di specie, è agevole rilevare — dalla piana lettura della motivazione della sentenza impugnata, danzi testualmente riprodotta (cfr., *supra* n. 1.2.) che da essa non è dato trarre alcuna ragione, neppure per implicito, della disposta compensazione delle spese: infatti a parte il rilievo che il Giudice *a quo*, nel disporla, non è nemmeno ricorso alla (per altro stereotipata ed apodittica) ripetizione della formula normativa (« concorrono giusti motivi per... ») o ad altra analoga — lo stesso, dopo aver definito la nozione di inadempimento, ha affermato che la Società attrice (vettore) ha puntualmente adempiuto gli obblighi assunti; che, per contro, la Società convenuta, nonostante le dedotte avarie della merce trasportata, non avrebbe potuto rifiutare il pagamento del corrispettivo del pattuito trasporto, che la stessa non aveva coltivato la domanda risarcitoria, proposta in via riconvenzionale, dinanzi al Giudice dichiarato competente e non aveva titolo per chiedere la risoluzione del contratto di trasporto per inadempimento della controparte; e che ogni altra argomentazione attiene alla risarcibilità del danno preteso dalla Sideco, relativamente alla quale difetta la competenza del Giudice adito.

È, quindi, evidente che il Giudice di pace di Scandiano ha disposto la compensazione integrale delle spese processuali, nei confronti della parte totalmente vittoriosa (la Danzas s.p.a.), in modo affatto arbitrario, cioè, senza addurre alcuna legittima giustificazione, violando, in tal modo, il precetto contenuto nell'art. 92, 2° comma c.p.c., che egli era tenuto a rispettare, come già detto (cfr., *supra* n. 2.2.), indipendentemente dalla regola di giudizio applicata per decidere il merito della causa.

3. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata, nella parte in cui dispone la compensazione delle spese, e la relativa causa rinviata al Giudice di pace di Modena, il quale, oltre ad uniformarsi ai principi di diritto danzi affermati, provvederà anche a pronunciare sulle spese del presente giudizio. (*Omissis*)

(1-2) Sull'obbligo di pronunciare secondo diritto in tema di spese giudiziali anche quando il giudice fa uso dei poteri equitativi *ex art. 113 c.p.c.* v. Cass. 18 dicembre 1998 n. 12689; Cass. 24 novembre 1994 n. 9986; Cass. 15 giugno 1991 n. 6794, in questa *Rivista* 1991, I, 1965, ed in *Nuova giur. civ. comm.* 1992, I, 554, con nota di ROTA, *Il giudizio di equità tra conciliatore e giudice di pace*. Per il punto della situazione in relazione ai problemi suscitati dall'eliminazione, nell'art. 113, 2° comma c.p.c., dell'espressione relativa all'obbligo di osservare « i principi regolatori della materia », cfr. Di IASI, *Il processo di equità e il contraddittorio sulla definizione della regola equitativa*, in questa *Rivista* 1999, II, 123 ss.. Sul tema, com'è noto, già da qualche tempo sono intervenute le Sezioni Unite della Suprema Corte, che con sent. 30 ottobre 1998 n. 10904, in questa *Rivista* 1999, I, 713, hanno statuito che l'osservanza dei principi regolatori della materia rimane doverosa quando il giudice di pace è chiamato a decidere secondo equità, e ciò in armonia con il sistema che prevede la sola ricorribilità in cassazione delle relative sentenze. Sul potere del giudice di pace di decidere secondo equità v. poi, in particolare, COMEZ, *L'eredità del conciliatore (i principi regolatori della materia conservano valore nel giudizio di equità del giudice di pace?)*, *ivi*, 1997, I, 790; MARTINO, *L'equità del giudice di pace*, in *Riv. dir. proc.* 1994, II, 122; Aprile, *Giudizio di equità e giudici di pace*, in *Nuovo dir.* 1994, 1094. Da ultimo v. Cass., sez. un. 15 ottobre 1999 n. 716, in questa *Rivista* 1999, I, 3243, con nota di R. MARTINO, *Il giudizio di equità necessaria secondo le Sezioni Unite: profili di illegittimità costituzionale*. La sentenza *de qua* sceglie la via del ritorno all'equità sostitutiva basandosi sul dato testuale della norma che non prevede più l'osservanza dei principi regolatori della materia.

(3) [8112/72] **Sull'obbligo di motivare la pronuncia di compensazione delle spese processuali per giusti motivi.**

Una pronuncia estremamente interessante e coraggiosa, quella ora in rassegna, che con l'apparente pretesto di meglio precisare un consolidato orientamento giurisprudenziale in punto di compensazione delle spese processuali, di fatto sovverte la costante tendenza dei giudici italiani, che trova origini remote, di non dar affatto conto delle ragioni che li inducono ad applicare, *ex art. 92, 2° comma c.p.c.*, il principio della compensazione per « giusti motivi ».

Una decisione che deve rappresentare un monito non solo per il magistrato onorario estensore della sentenza cassata (che a fronte di un integrale accoglimento della domanda attorea, e di un comportamento pre-processuale del convenuto assolutamente inadempiente, ha egualmente ritenuto quest'ultimo meritevole di non esser condannato alle spese, senza spiegare perché): si tratta di un deciso richiamo della Suprema Corte ad uno specifico dovere che gran parte dei giudici ritiene fondato su principi obsoleti e non più degni di osservanza. Tanto che costituiscono una vera e propria rarità quelle sentenze contenenti anche una sola sommaria esposizione delle ragioni che hanno suggerito la compensazione delle spese di lite. Ma la « responsabilità » di una siffatta cattiva abitudine dei giudici di merito è proprio della Corte di cassazione la quale, nel tempo, ha coniato la teoria in base alla quale il giudice sarebbe esonerato dall'osservanza dell'obbligo di motivare il provvedimento di compensazione delle spese del processo. Ed i giudici di merito, cogliendo al volo l'occasione offerta, non hanno mancato di far proprio il concetto, evitando così l'aggravio di specificare nelle proprie sentenze le ragioni della disposta compensazione.

Ma l'odierna statuizione rappresenta un decisivo segnale contrario, ancorché lanciato in modo per così dire *soft*, equilibrato, senza eccessivo clamore: e con il simulato movente, ripetesi, di integrare l'indirizzo giurisprudenziale dominante sul tema.

Dopo aver fatto cenno ai due orientamenti rinvenibili in materia (l'uno che nega l'obbligo di una motivazione « specifica » per la statuizione sulla compensazione delle spese, l'altro che l'afferma) senza aver trascurato di registrare l'esistenza di una impudica terza opinione (secondo la quale non vi sarebbe necessità di nessuna esternazione di ragioni, né implicita né tanto meno esplicita), la sentenza in commento indugia nel chiarire in cosa consiste il fondamento della non doverosità della motivazione specifica: giungendo alla conclusione che questo risiede non già nel potere discrezionale che il giudice vanterebbe in merito al riparto delle spese, bensì nella natura stessa della pronuncia relativa, che è consequenziale ed accessoria rispetto a quella sul merito della causa.

Se così è, continuano i giudici del Supremo Collegio, allora le ragioni della compensazione per la ricorrenza di giusti motivi (che costituisce l'unica effettiva deroga al principio generale *victus viciori*), ancorché non debbano essere esposte in modo specifico proprio mentre si enuncia la decisione di voler fare applicazione dell'art. 92, 2° comma c.p.c., debbono però essere agevolmente ricavabili dalla motivazione che assiste la statuizione sul merito. Da tale motivazione deve quindi esser facilmente desumibile la novità della lite, il pregresso contrasto giurisprudenziale sul punto

decisivo, il comportamento stragiudiziale delle parti, la sproporzione tra la somma chiesta e quella liquidata, l'unilaterale riduzione della originaria domanda da parte dell'attore, la sopravvenienza di nuovi elementi di fatto o di diritto in corso di causa, ovvero uno degli altri tantissimi motivi che parte della giurisprudenza ha enucleato negli anni per giustificare l'esercizio del potere di compensazione (a dimostrazione che, ad onta della tendenza prevalente, c'era qualcuno che si preoccupava di spiegare le ragioni della deviazione del principio *victus victori*) (1).

Nel caso di specie un giudice di pace emiliano, dopo aver totalmente dato torto al convenuto, nel merito, ha compensato integralmente le spese del giudizio, rendendo nota la propria decisione solo nel dispositivo, senza alcuna traccia di motivazione. Si trattava di una controversia che un vettore aveva intentato per farsi corrispondere il prezzo di un trasporto: si verteva di una somma di poco superiore al milione di lire. L'attore avrà sostenuto certamente spese superiori a quella cifra per intentare la causa, ed il giudice — pur accogliendogli la domanda — lo aveva di certo penalizzato, accollandogli il gravame dei propri oneri processuali. Non v'era alcuna valida ragione, né sociale né giudiziale, per non condannare il convenuto al ristoro delle spese del processo. Ed è quindi sacrosantamente giusto che la misera sentenza del giudice reggiano sia stata cassata.

Il tema della compensazione delle spese non può non esser trattato senza tener in considerazione che il principio generale vigente in materia di sopportazione dei costi del processo è quello secondo il quale questi debbono gravare sul soggetto soccombente (2). Naturalmente la regola non ha carattere assoluto, mentre inderogabile è il corollario ad essa connesso, giusta il quale non è mai possibile condannare alle spese, neppure parzialmente, il soggetto vittorioso (3): ed infatti sussiste una serie di correttivi volti a rendere compatibile l'apparente severità del principio stesso con l'esigenza che, a causa di circostanze peculiari di un determinato processo, il soccombente non abbia a subire un trattamento ingiusto (4). Cosicché il giudice ha il potere di escludere dalla liquidazione le spese degli atti ritenuti superflui, di condannare al ristoro delle spese la parte che si sia comportata in contrasto con i doveri di lealtà e probità, ed infine di compensare in tutto od in parte le spese in caso di soccombenza reciproca o di ricorrenza di giusti motivi.

Secondo autorevole dottrina, il criterio generale adottato dal codice di rito, e cioè quello della soccombenza, concorre per certi versi con quelli dell'interesse, della causalità e della colpa (5). Si direbbe quindi che la rigidità della regola generale sia di fatto mitigata dall'esistenza di talune eccezioni, in grado di riequilibrare le posizioni in gioco, del vittorioso e del soccombente, almeno con riferimento al carico dei costi del processo.

Ma a prescindere dalle dispute meramente teoriche, è evidente che l'unica effettiva deroga al principio generale, secondo il quale paga le spese del processo chi ha perso, è rappresentata dalla compensazione. Non certo, però, dall'ipotesi di compensazione per mutua parziale soccombenza (perché in tale fattispecie la soccombenza sta comunque da una parte e dall'altra, a prescindere dalle possibili diverse misure rilevate), bensì da quella per giusti motivi (6).

(1) Per una casistica completa v. CORRADI, *Le spese nel processo civile*, Milano 1991, 205-210.

(2) Per la dottrina più significativa sul punto, per le opere specifiche più remote (oltre naturalmente a CHIOVENDA, *La condanna nelle spese giudiziali*, Torino 1901) cfr. PAJARDI, *La responsabilità per le spese e i danni del processo*, Milano 1959, e GUALANDI, *Spese e danni nel processo civile*, Milano 1962; per i commenti più ampi v. ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, I, Napoli 1957, 249 ss., GRASSO, *Della responsabilità delle parti per le spese e per i danni processuali*, in *Commentario del codice di procedura civile* diretto da ALLORIO, I, 2, Torino 1973, 970 ss., e SATTA, *Commentario al codice di procedura civile*, I, Milano 1959, 295. Per le voci enciclopediche v. CORDOPATRI, *Spese giudiziali*, in *Enc. dir.*, XLIII, Milano 1990, 331 ss.; BONGIORNO, *Spese giudiziali*, in *Enc. giur. Treccani*, XXX, Roma 1993; LORENZETTO PESERICO, *Spese giudiziali*, in *Digesto disc. priv.*, XVIII, Torino 1998, 669. Per la manualistica è sufficiente il rinvio a MANDRIOLI, *Corso di diritto processuale civile*, I, Torino 1998, 318.

(3) Per tutti, v. BONGIORNO, *op. cit.*, 4 e LORENZETTO PESERICO, *op. cit.*, 674. L'argomento è poi affrontato, proprio sotto il profilo del potere di compensazione, da CINELLI, *Soccombenza reciproca e compensazione delle spese processuali*, in *Giur. merito* 1973, II, 576.

(4) BONGIORNO, *op. cit.*, 3.

(5) BONGIORNO, *loc. ult. cit.* A giudizio di LORENZETTO PESERICO, *op. cit.*, 673, sarebbe preferibile ipotizzare che il legislatore abbia previsto un unico criterio, quello della soccombenza, associato ai predetti correttivi.

(6) Come osserva la Corte, infatti, la dottrina ha precisato che l'unica vera deroga al criterio della soccombenza è rappresentata dal potere di compensazione ma solo per giusti motivi, non anche per reciproca soccombenza. Sul punto v. LORENZETTO PESERICO, *op. cit.*, 673.

Nella pronuncia di compensazione si ha una vera e propria mancanza di condanna alle spese (7), visto che il giudice ha ritenuto di non irrogare la condanna a carico del soccombente, esercitando il potere discrezionale che l'art. 92, 2° comma gli attribuisce.

Ma, ovviamente, ed è questo il punto nodale, discrezionalità non equivale ad arbitrio, a libertà incondizionata ed assoluta (8): il giudice, infatti, per regola generale deve pronunciare la condanna alle spese a carico del soccombente, e senza che sia tenuto ad esternare le ragioni di una siffatta decisione (9). La motivazione in tal caso non serve, in quanto è la legge stessa a sancire che la statuizione di condanna sulle spese consegue *naturaliter* a quella di soccombenza nel merito. Viceversa, quando il giudice si avvale di quel potere che l'art. 92, 2° comma gli conferisce, e decide di discostarsi dalla regola generale perché ricorrono giusti motivi ancorché vi sia chiaramente soccombenza, egli ha il dovere almeno di spiegare in cosa consistano tali motivi. Nessuna motivazione specifica è richiesta invece per giustificare la statuizione di compensazione in caso di soccombenza reciproca, proprio perché costituisce la regola generale quella per la quale paga le spese chi ha perso.

Nessun dubbio, quindi, che la pronuncia sulle spese della lite sia accessoria e conseguenziale a quella sul merito (10). In altri termini, nel sistema congegnato dal codice vigente, la statuizione sugli oneri processuali « dipende » dall'esito della controversia. Di talché è necessario che nella motivazione che sorregge la decisione sulla domanda di merito sia possibile rinvenire agevolmente i motivi concreti ed obiettivi per i quali, in presenza di soccombenza unilaterale, le spese del giudizio non siano state accollate al perdente, come invece prevede la regola generale sopra richiamata.

È profondamente errato — e la decisione in rassegna lo ha dimostrato — sostenere che non occorra alcuna spiegazione per giustificare la ricorrenza dei giusti motivi utilizzati per compensare le spese di lite. Così come appare scorretto ritenere che la mera enunciazione della storica e tralattica formuletta di stile (« ricorrono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali ») sia sufficiente a ritenere la decisione al riparo da qualsivoglia censura. E la dimostrazione della fondatezza di tale opinione è fornita proprio dalla incredibile contraddizione che la stessa giurisprudenza ha quasi inconsciamente alimentato nel tempo, continuando da un lato ad affermare la non doverosità di una motivazione sul punto della compensazione, e dall'altro a ritenere, peraltro, che se una motivazione fosse stata resa allora questa sarebbe stata sindacabile se viziata da illogicità o erroneità. Un vero e proprio incitamento rivolto a tutti i giudici a voler cessare ogni tentativo di motivare siffatte statuizioni! In effetti, delle due l'una: o la motivazione a supporto della decisione di compensare non è necessaria, ed in tal caso qualsiasi amenità il giudice abbia affermato sarebbe comunque irrilevante; ovvero la motivazione serve, e quindi se assente, insufficiente o contraddittoria rende nulla la pronuncia. Una contraddizione, quella in cui è caduta la giurisprudenza prevalente, che non è ovviamente sfuggita ai giudici supremi, che l'hanno denunciata con estrema limpidezza in un passo della sentenza in rassegna.

La regola dettata dall'art. 111, 1° comma Cost., secondo la quale tutti i provvedimenti giurisdizionali debbono essere motivati, non è che non si applichi alla parte della decisione che si riferisce alle spese, come troppo frettolosamente è stato affermato (11); gli è che la natura della pronuncia sulle spese, la quale come si è visto è statuizione accessoria e conseguente a quella sul merito, fa sì che le ragioni poste al proprio fondamento debbano essere mutuare da quelle per le quali il giudice ha deciso in un modo piuttosto che in un altro la stessa controversia. Se è vero che la decisione sulle spese accede a quella sulla domanda introdotta in giudizio, è evidente che nel caso di soccombenza totale e con motivazione assolutamente a favore della tesi del vincitore il giudice possa comunque disporre la compensazione (allontanandosi dalla regola generale *ex art. 91*), ma dovrà spiegarne specificamente le ragioni — concrete ed obiettive — atteso che dal contenuto della sentenza non è ricavabile la giustificazione di una deroga al principio *victus victori*.

(7) CHIOVENDA, *op. cit.*, 333.

(8) GRASSO, *op. cit.*, 1001.

(9) Sul fatto che non sia censurabile il mancato ricorso all'istituto della compensazione v. Cass. 20 novembre 1998 n. 11770; Cass. 5 aprile 1984 n. 2195.

(10) Cass. 10 ottobre 1997 n. 9859, in questa *Rivista* 1997, I, 3005; Cass. 13 giugno 1994 n. 5720, *ivi*, 1995, I, 483; Cass. 21 aprile 1990 n. 3346.

(11) Cass. 27 novembre 1992 n. 12657; Cass. 21 luglio 1989 n. 3471; Cass. 6 giugno 1974 n. 1684.

In definitiva ciò che è conferito al giudice è il potere (eccezionale, peraltro) di compensare le spese anche in caso di soccombenza unilaterale totale, non anche la facoltà di non dar conto di tale suo comportamento. E le ragioni di una siffatta decisione possono ben essere contenute sia nella parte dedicata a spiegare in fatto ed in diritto gli elementi della controversia, sia nella parte in cui il giudice adotta la statuizione sulle spese: ciò che rileva non è la sede dell'esternazione delle predette ragioni, ma il fatto — sostanziale — che l'interprete del provvedimento comprenda l'*iter* logico giuridico seguito dal giudice.

RODOLFO MURRA